



REGOLAMENTO SU DIRITTI, DOVERI E MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE IL 13 GIUGNO 2011

Art. 1

Contenuti del presente regolamento

1. Nel rispetto dello «Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria» (cfr. DPR n.249 del 24 giugno 1998 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007), il presente regolamento indica i diritti e i doveri degli studenti e individua i comportamenti che danno luogo a mancanze disciplinari. Esso definisce anche i soggetti titolati a prendere le decisioni disciplinari, i tipi di sanzioni e le modalità della loro applicazione.

Art. 2

Diritti e doveri degli studenti

1. Ciascuno studente ha diritto:
 - a. ad una formazione culturale qualificata che favorisca il pieno sviluppo della sua personalità, sia aperta all'esperienza della diversità e attenta alle tematiche di attualità;
 - b. ad essere sostenuto nel processo di autovalutazione per poter riconoscere i propri punti di forza e di debolezza, anche attraverso un'adeguata valorizzazione del merito;
 - c. ad un'informazione tempestiva, chiara e motivata sulle regole della vita scolastica e sulle valutazioni di condotta e di profitto;
 - d. alla partecipazione attiva alla vita scolastica attraverso assemblee, riunioni, associazioni e ogni altra legittima iniziativa;
 - e. ad un ambiente scolastico che favorisca la libertà e la creatività;
 - f. alla sicurezza e alla privacy.
2. Doveri degli studenti sono:
 - a. la frequenza scolastica puntuale e regolare;
 - b. l'impegno e la continuità nel lavoro scolastico e nello studio;
 - c. il rispetto verso le persone e gli ambienti scolastici, l'esercizio del senso di responsabilità, l'impegno a favorire relazioni positive e solidali;
 - d. l'osservanza delle norme scolastiche e delle disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola;

Art. 3

Mancanze disciplinari e sanzioni: principi generali

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti che si verificano durante il normale orario delle lezioni e durante qualsiasi altra attività connessa con la vita scolastica (assemblee, partecipazione ad attività pomeridiane, progetti, uscite sul territorio, visite, viaggi di istruzione, ecc.).





2. Le sanzioni disciplinari sono adottate solo dopo adeguata verifica delle responsabilità.
3. I provvedimenti disciplinari hanno sempre anche un finalità educativa. Essi tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno della scuola.
4. Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità e alla recidività dell'infrazione e sono ispirate ai principi di gradualità e di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale – laddove possibile – è offerta l'opportunità di convertirle in attività in favore della scuola.
5. Nei casi di danneggiamento di locali, arredi, attrezzature avvenuti in presenza di più studenti è richiesto risarcimento collettivo qualora sia accertata una corresponsabilità di gruppo e nei casi in cui atteggiamenti omertosi ostacolano l'individuazione dei diretti responsabili.
6. Allo studente oggetto di provvedimento disciplinare viene sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni e, nei casi previsti dal presente regolamento, di fare ricorso all'organo di garanzia nelle forme di cui agli articoli 7 e 8.
7. A parte il richiamo verbale e l'ammonizione sul registro, ogni altra sanzione disciplinare viene comunicata per iscritto alla famiglia.
8. Tutto il personale scolastico, qualsiasi sia la sua funzione, è tenuto a segnalare al dirigente i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

Art. 4

Tipologie delle sanzioni e soggetti titolati ad adottarle

1. Come ulteriormente chiarito dalla tabella riportata al successivo art. 5, le sanzioni disciplinari sono:
 - a. il richiamo verbale;
 - b. l'ammonizione scritta sul registro di classe
 - c. l'ammonizione scritta sul registro di classe con comunicazione alla famiglia tramite libretto personale
 - d. la sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni
 - e. l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni
 - f. l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni
 - g. l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con l'esclusione dallo scrutinio finale.
2. Il richiamo verbale e le ammonizioni scritte sanzionano mancanze non gravi e sono adottati dal docente o dal dirigente scolastico. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.
3. La sospensione dalle lezioni o l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni sono provvedimenti adottati dal consiglio di classe che sanzionano mancanze gravi. La sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni può essere accompagnata dall'obbligo di presenza a scuola. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessate si riuniscono in seduta comune per garantire equità di trattamento.
4. L'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni è adottato dal consiglio dell'istituzione e sanziona mancanze molto gravi. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere di situazioni di pericolo.
5. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale è adottato dal consiglio dell'istituzione ove non sia ipotizzabile un reinserimento



- positivo dello studente nella comunità scolastica. Sanziona reati gravi, reati che violano la dignità e il rispetto della persona, atti che generano elevato allarme sociale, situazioni in cui vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
6. «Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola» (*Statuto delle studentesse e degli studenti*, art. 4, comma 9).
 7. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono decise dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
 8. Qualora sia ritenuto opportuno, e ad esclusione comunque dei casi previsti ai punti e., f., g. del precedente comma 1, la sanzione può essere accompagnata o sostituita dall'esecuzione di attività di utilità sociale a vantaggio della comunità scolastica o di istituzioni operanti nel territorio di riferimento della scuola.
 9. Nei casi di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, la scuola garantisce – per quanto possibile – il mantenimento di un rapporto con lo studente e con i suoi genitori in modo da preparare il rientro nell'istituto.

Art. 5

Tabella esemplificativa di mancanze disciplinari e rispettive sanzioni

1. A titolo esemplificativo si riporta una tabella con l'elenco di alcune possibili mancanze disciplinari, delle relative sanzioni e dei soggetti titolati ad adottare le sanzioni. Per tutto ciò che non è compreso nella seguente tabella si applicano il principio di analogia e il riferimento alla norma generale.

MANCANZE DISCIPLINARI	ESEMPLIFICAZIONE DI ALCUNI COMPORTEMENTI CHE DETERMINANO LA MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONI ARTICOLATE PROGRESSIVAMENTE IN RELAZIONE A GRAVITÀ E/O RECIDIVITÀ DELL'INFRAZIONE	SOGGETTI CHE ADOTTANO LA SANZIONE
A. Frequenza non regolare	Numerose assenze, entrate in ritardo, uscite anticipate Assenze non adeguatamente motivate Entrate in ritardo e uscite anticipate non adeguatamente motivate	Richiamo verbale Ammonizione sul registro di classe Ammonizione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia tramite libretto personale	Docente Docente coordinatore di classe Se il comportamento è reiterato: dirigente scolastico



LEONARDO DA VINCI

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO | TRENTO

B. Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici	L'alunno non esegue i compiti assegnati per casa L'alunno risulta sprovvisto del materiale didattico necessario L'alunno non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia L'alunno ritarda sistematicamente nel giustificare assenza ed entrate/uscite fuori orario	Richiamo verbale Ammonizione sul registro di classe Ammonizione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia tramite libretto personale Convocazione genitori	Docente Se il comportamento è reiterato: dirigente scolastico
	L'alunno non riporta nei tempi stabiliti le verifiche date in visione	Richiamo verbale Se la mancanza è ripetuta: non vengono più date in visione a casa le successive verifiche scritte e i genitori potranno prenderne visione solo a scuola	Docente Se il comportamento è reiterato: dirigente scolastico
C. Mancanza di rispetto verso le persone	L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in particolare quelle didattiche L'alunno utilizza un linguaggio volgare. L'alunno si presenta con un abbigliamento sconveniente all'ambiente scolastico	Richiamo verbale Ammonizione sul registro di classe Ammonizione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia tramite libretto personale Sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni	Docente Dirigente scolastico, Consiglio di classe per la sospensione fino a 5 giorni.
	L'alunno utilizza durante le attività didattiche il cellulare o altri strumenti non ammessi (lettore MP3, palmare, ecc.)	Richiamo verbale Ammonizione sul registro di classe Ammonizione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia tramite libretto personale In ogni caso il materiale in oggetto viene ritirato e riconsegnato esclusivamente ai genitori	Docente Se il comportamento è reiterato: dirigente scolastico





LEONARDO DA VINCI

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO | TRENTO

	<p>L'alunno invia e divulga, attraverso videofonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola senza il consenso informato delle persone interessate</p> <p>L'alunno utilizza parole o frasi oltraggiose nei confronti di compagni, docenti, dirigente, personale scolastico</p> <p>L'alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a cose e/o persone</p>	<p>Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni</p> <p>Sospensione e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 o fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.</p> <p>[La violazione del diritto alla privacy, costituisce reato e comporta il pagamento di una sanzione amministrativa secondo i termini di legge (Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007)]</p>	<p>Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni.</p> <p>Consiglio dell'istituzione per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.</p>
D. Mancata osservanza delle norme di sicurezza	<p>L'alunno si comporta in modo poco controllato e pericoloso per la salvaguardia della propria persona</p> <p>L'alunno mette in pericolo l'incolumità delle persone</p>	<p>Richiamo verbale</p> <p>Ammonizione sul registro di classe</p> <p>Ammonizione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia tramite libretto personale</p> <p>Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni</p> <p>Sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni o fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni.</p> <p>Consiglio dell'istituzione per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.</p>
E. Mancato rispetto dell'ambiente scolastico e danneggiamento di attrezzature e arredi	<p>L'alunno usa in modo scorretto e danneggia il materiale didattico, le attrezzature scolastiche, gli strumenti di laboratorio</p> <p>L'alunno danneggia i locali, gli arredi, le macchine (fotocopiatrici, distributori bevande, ecc.)</p>	<p>Ammonizione sul registro di classe</p> <p>Ammonizione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia tramite libretto personale</p> <p>Ripristino delle condizioni originarie degli ambienti e dei beni mobili ed immobili deteriorati, con esecuzione immediata</p> <p>Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni</p> <p>Sospensione e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni</p> <p>In caso di danneggiamenti: coinvolgimento della famiglia e richiesta di risarcimento</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni</p>





LEONARDO DA VINCI

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO | TRENTO

F. Altre violazioni	L'alunno fuma dentro i locali scolastici o negli spazi esterni in cui vige il divieto di fumo	Provvedimenti previsti da specifica normativa interna antifumo In caso di recidiva: sospensione e allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni	Docente Incaricati dal dirigente scolastico Dirigente scolastico Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni.
	L'alunno si appropria di oggetti o denaro altrui	Sospensione e allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni In ogni caso: restituzione del materiale e risarcimento del danno In casi di recidiva: sospensione e allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni	Dirigente scolastico; Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio dell'istituzione per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni
	L'alunno falsifica la firma dei genitori L'alunno manomette il registro o altri documenti scolastici	Ammonizione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia tramite libretto personale Sospensione fino a 15 giorni	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni.
	Atti di violenza grave. Uso o spaccio di sostanze stupefacenti. Atti che generano elevato allarme sociale. Atti che generano situazioni in cui vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.	Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con l'esclusione dallo scrutinio finale	Consiglio dell'istituzione

Art. 6

Procedimento sanzionatorio

1. La sanzione disciplinare è adottata in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.
2. Nei casi di mancanze che comportano il richiamo verbale oppure l'ammonizione scritta il procedimento sanzionatorio è semplificato: non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la sanzione è applicata contestualmente all'infrazione. Il docente o il dirigente scolastico procede direttamente con il richiamo verbale, oppure con l'ammonizione scritta sul libretto personale e/o sul registro di classe. L'alunno può chiedere che le sue giustificazioni siano brevemente segnalate accanto al testo dell'ammonizione scritta.
3. In caso di mancanza che comporta la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola si adotta la seguente procedura.
 - a. Segnalazione: l'infrazione viene segnalata con annotazione nel registro di classe e/o con comunicazione al dirigente scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una





descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto. In casi di particolare gravità il dirigente può disporre, in via cautelativa, l'immediata sospensione dello studente dalle lezioni.

b. Comunicazione: il dirigente scolastico dà alla famiglia dello studente, o allo studente stesso se maggiorenne, la comunicazione di avvio del procedimento indicando le infrazioni segnalate, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Anche eventuali altri interessati devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.

c. Convocazione dell'organismo titolare del provvedimento: entro il termine massimo di 5 giorni dalla segnalazione è convocato, a seconda della gravità dell'infrazione, il consiglio di classe competente (con la presenza anche dei rappresentanti di genitori e studenti) oppure il consiglio dell'istituzione. Lo studente segnalato è invitato alla riunione affinché possa esporre le sue ragioni e può essere accompagnato da una persona di sua fiducia. Egli ha facoltà di presentare una memoria difensiva scritta.

d. Audizione, discussione, giudizio: il consiglio di classe o il consiglio dell'istituzione, dopo aver ascoltato lo studente segnalato e sentiti eventuali testimoni o altri soggetti coinvolti, li congeda e apre la discussione al suo interno. Le decisioni vengono prese a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti validi. Non sono considerati voti validi le schede bianche e nulle.

e. Emissione del provvedimento disciplinare: prese le proprie decisioni, il consiglio di classe o il consiglio dell'istituzione emettono il provvedimento disciplinare, che deve riportare gli estremi della deliberazione, la sanzione imposta, la sua motivazione, il suo inizio e la sua durata, gli eventuali provvedimenti aggiuntivi, i termini entro i quali presentare eventuali ricorsi presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato e alla sua famiglia.

f. Verbalizzazione: delle operazioni di cui ai punti precedenti viene redatto apposito verbale. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, devono essere precisate a verbale le motivazioni per cui non si sono ritenute praticabili altre soluzioni che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.

g. Modalità di rapporto con gli studenti sospesi: nel caso di sospensione dalle lezioni e/o di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, contestualmente al provvedimento disciplinare il dirigente scolastico, in accordo con il consiglio di classe, definisce e comunica all'interessato e alla sua famiglia le modalità per il mantenimento di un rapporto costruttivo con la scuola in vista di un positivo rientro. Indica anche il docente referente incaricato di seguire tale processo di responsabilizzazione e reintegro.

Art. 7

Ricorsi

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello «Statuto delle studentesse e degli studenti», entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento disciplinare, da parte di chiunque vi abbia interesse è ammesso ricorso presso la commissione disciplinare di garanzia della scuola, di cui al successivo art. 8. Il ricorso è presentato al dirigente scolastico che provvede a convocare la commissione.

2. Entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso la commissione disciplinare di garanzia – dopo aver invitato gli interessati ad esporre le proprie ragioni, eventualmente anche in forma scritta – decide in merito al ricorso con provvedimento motivato che viene trasmesso dal dirigente scolastico all'interessato.



Art. 8

Commissione disciplinare di garanzia

1. Per decidere sui ricorsi è costituita all'interno dell'istituzione scolastica la commissione disciplinare di garanzia, formata da 5 membri: il dirigente scolastico, un docente, uno studente, un genitore e un non docente.
2. I membri della commissione disciplinare di garanzia diversi dal dirigente sono nominati dal consiglio dell'istituzione su proposta delle sue rispettive componenti e non possono essere membri dello stesso.
3. Con le stesse modalità e proporzioni di cui al comma precedente è nominato anche un supplente per ciascun membro, che sostituirà il membro effettivo in caso di impedimento o di incompatibilità. Sostituto del dirigente è il vicepreside.
4. La commissione disciplinare di garanzia è permanente: i suoi membri, effettivi o supplenti, durano in carica per un massimo di 5 anni e sono sostituiti di volta in volta in caso di dimissioni o di decadenza per la perdita dei requisiti.
5. La commissione disciplinare è convocata e presieduta dal dirigente scolastico che nomina un verbalista tra i membri della stessa. Per la validità dei suoi lavori è necessaria la presenza di tutte le sue componenti.
6. La commissione decide a maggioranza assoluta dei votanti. Non è ammessa astensione dal voto. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel verbale è riportato il numero dei voti favorevoli e contrari.
7. La commissione disciplinare di garanzia si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'istituto in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Come stabilito dall'art. 20, comma 5, dello *Statuto* del liceo «Leonardo da Vinci» di Trento, il presente regolamento è approvato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei componenti, acquisiti gli eventuali pareri del collegio dei docenti, del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, delle consulte degli studenti e dei genitori. Con la stessa procedura esso può essere modificato.
2. Il presente regolamento è pubblicato all'albo e nel sito web della scuola. Viene consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione ed è oggetto di una presentazione ragionata all'inizio di ciascun anno scolastico in ognuna delle classi prime.